

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A LEGALI ESTERNI.**

## **1 - Oggetto e ambito di applicazione.**

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e del Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura interna, la difesa in giudizio dell'Amministrazione provinciale stabilendo:

- le modalità ed i criteri per il conferimento da parte della Provincia di Modena degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo contratto di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Provincia in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio anche esecutivi e di ottemperanza, esclusivamente nel caso in cui i Legali interni siano impossibilitati alla gestione del contenzioso per la particolarità della materia, conflitto di interessi, impossibilità e/o incompatibilità o per la concomitanza di un carico di lavoro indifferibile che compromette la tempestività ed efficacia dell'attività difensiva.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali.

L'elenco approvato dalla Provincia di Modena potrà essere utilizzato, su richiesta, da eventuali altre amministrazioni locali.

## **2 - Istituzione dell’Albo dei legali esterni.**

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al competente Ufficio Avvocatura Unico con le modalità di seguito descritte.

L'elenco pubblico è unico, suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso e indica esclusivamente il nominativo del Professionista in mero ordine alfabetico, codice fiscale e il foro di competenza. (la documentazione curriculare prodotta da Professionista non sarà oggetto di pubblicazione).

### TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO

#### **-Sezione A – Contenzioso amministrativo**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato –  
Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche – Corte dei Conti.

#### **-Sezione B – Contenzioso civile**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili ed eventuali organismi di mediazione.

**-Sezione C – Contenzioso giuslavoristico**

Assistenza e patrocinio presso la Magistratura Ordinaria.

**-Sezione D – Contenzioso penale**

Assistenza e patrocinio presso la Magistratura Ordinaria.

**-Sezione E – Contenzioso tributario**

Assistenza e patrocinio presso la Magistratura tributaria.

**-Sezione F – altre sezioni**

-In base a specifiche specializzazioni dichiarate dai professionisti

**- Sezione G – domiciliazioni**

ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE

L'inserimento nelle sezioni dell'Elenco avviene su richiesta del Professionista o dell'associazione professionale interessata, da presentarsi secondo le modalità indicate al punto 4, a seguito di Avviso pubblico.

L'albo sarà interessato da revisioni periodiche in base alle richieste di iscrizione, cancellazione o di revisione pervenute.

I nominativi dei richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico.

La Provincia si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di particolare specializzazione .

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa rivolta a dipendenti e/o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio (patrocinio legale), con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del Professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento", in linea con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La scelta del Legale a cui richiedere i preventivi avverrà nell'ambito di ciascuna Sezione, di norma, a rotazione e previa procedura di cui al seguente punto 5.

L'elenco formato è pubblicato sul sito web e il Professionista autorizza con l'invio della propria candidatura il trattamento dei dati personali.

### **3 - Requisiti per l'inserimento nell'Elenco.**

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, regolarmente iscritti al relativo Albo professionale, in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano, che si trovino nelle condizioni generali previste dalla Legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione. A tal fine si considerano rilevanti, in

quanto compatibili, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 comma 1,2,4 5 del d.lgs 50/2016 che devono essere autocertificati nella domanda di candidatura.

L'amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla procedura selettiva il Professionista inserito nell'Elenco che ha assunto nell'arco degli ultimi due anni un procedimento giudiziario avanti gli Organi giurisdizionali o di mediazione avverso l'amministrazione stessa.

Nell'Elenco non possono essere iscritti eventuali dipendenti provinciali cessati negli ultimi tre anni dalla data di formazione e o aggiornamento dell'Elenco.

La sussistenza dei requisiti soggetti è condizione per la permanenza nell'Elenco; la perdita dei requisiti dell'art. 80 comma 1,2,4 e 5 comporta l'obbligo di cancellazione dall'Elenco ed in ogni caso il divieto di conferimento di incarichi.

#### **4 - Modalità di inserimento nell'Elenco.**

I professionisti interessati devono presentare domanda di candidatura utilizzando la modulistica predisposta dalla Provincia o attraverso alle modalità che contemplino il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Nelle domanda devono essere indicati i dati del Professionista singolo o il rappresentante legale dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni di interesse in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae allegato all'istanza, da presentarsi via PEC al seguente indirizzo: [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it) oppure tramite plico postale da indirizzare alla Provincia di Modena, Ufficio Avvocatura Unico, viale Martiri della Libertà 34 – 41121 Modena.

Il Professionista è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,:

- a) l'iscrizione all'Albo Professionale e il relativo Ordine di appartenenza, e data di iscrizione;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 comma 1 – 2- 4 – 5 del Dlgs. 50/2016;
- c) l'assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale;
- d) il possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Allegata alla domanda dovrà essere prodotto curriculum vitae eventuali incarichi e attività formative svolte a favore della Amministrazione pubblica, eventuali specializzazioni e pubblicazioni o altro comprovanti il possesso dell'esperienza e/o alta specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione;

Non saranno prese in considerazione domande carenti delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti o prive di curriculum. Nel caso di domande incomplete, il Professionista potrà procedere alle integrazioni al fine di essere inserito nei successivi aggiornamenti.

#### **5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco.**

In caso di impossibilità e/o incompatibilità e/o conflitto di interessi dell'Avvocatura interna a costituirsi e/o ad attivarsi processualmente, il Dirigente dell'Area o Servizio interessato, demanda all'Ufficio Avvocatura Unico la selezione di un numero da 3 fino a 5 professionisti a cui richiedere il preventivo di spesa nel rispetto anche delle norme contenute nel Piano anticorruzione dell'Ente e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

La scelta del Professionista, nell'ambito di ciascuna Sezione, avverrà, in maniera trasparente e nell'interesse del buon esito del contenzioso a favore dell'Ente, da parte del Responsabile dell'Ufficio Avvocatura Unico, in accordo con il Presidente pro-tempore o con il Direttore dell'Area o del Servizio interessati in base alle norme statutarie.

La scelta dell'affidatario dell'incarico avverrà mediante comparazione delle offerte economiche pervenute tenuto conto dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. ed in considerazione del curriculum vitae del Professionista. L'amministrazione potrà individuare nella lettera di invito specifici criteri di selezione in relazione alla natura del contenzioso.

Nel momento in cui il Professionista accetta per iscritto l'incarico conferito con le modalità di cui all'articolo seguente, dovrà rilasciare:

-apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Provincia, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;

-dichiarazione inerente lo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o svolgimento di attività professionali e situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai fini di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001;

Il Professionista dovrà altresì dichiarare che in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di Controparte, si attiverà a predisporre la richiesta formale di recupero delle somme liquidate a favore della Provincia di Modena. Nel caso in cui l'Autorità giudiziaria provveda alla liquidazione di compensi superiori alla somma pattuita, la Provincia non sarà tenuta a corrispondere un compenso diverso da quanto contrattualizzato. Sarà onere del Professionista recuperare il maggior compenso liquidato.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Nel caso in cui nessun Professionista riscontri alla richiesta di preventivo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto, valutata la congruità della spesa.

## **6 - Condizioni - Lettera di Incarico - Impegni.**

Il provvedimento dirigenziale con il quale viene conferito l'incarico di patrocinio legale dovrà il seguente contenuto minimo:

- a) *Oggetto dell'incarico : descrizione controversia e grado del giudizio.*  
b) *Impegni delle Parti.*

In particolare, la Provincia di Modena sarà tenuta a:

- prestare la massima collaborazione con il Professionista, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria affinché la pratica possa essere istruita e proseguita nel migliore dei modi;
- eventuale relazione tecnica sui fatti oggetto della vertenza giudiziaria;
- corrispondere inizialmente un fondo spese a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito con liquidazione nei tempi indicati al punto 8 del presente regolamento.

Il Professionista affidatario sarà tenuto a:

- partecipare ad incontri e riunioni presso la Sede provinciale per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, a domanda dell'Ente;
- esprimere il proprio motivato parere, ove richiesto, circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio e in merito all'eventuale utilità per la Provincia di proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Ente nella causa;
- segnalare tempestivamente gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi, anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite;
- aggiornare per iscritto l'Ufficio Avvocatura Unico dell'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- l'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita domanda l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta domanda e soprattutto di in assenza di espressa accettazione da parte dell'Ente sulla sussistenza di tali scostamento non darà diritto ad alcuna maggior pretesa;
- l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- l'indicazione che la previsione del compenso del Professionista è in ogni caso onnicomprensiva e potrà essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali come previste dal D.M. 55/2014 e s.m.i.;
- trasmettere all'Ente copia del Certificato di regolarità contributiva, che di fatto riproduca contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC, rilasciato dalla Cassa Forense esclusivamente ad ogni iscritto, o altro documento idonea ad attestante la regolarità della posizione contributiva.

- c) *Valore della causa facendo riferimento agli scaglioni di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i..*  
d) *Indicazione dei compensi professionali oggetto di contratto.*  
e) *Comunicazione che qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante al Professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito.*  
f) *Che in caso di transazione o abbandono del giudizio per qualsiasi motivo verrà corrisposto il solo compenso relativo all'attività effettiva svolta.*  
g) *Modalità e tempi di pagamento.*  
h) *Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165, come previsto dall'art. 2, co.3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 del Codice.*

## **7 – Attività di domiciliazione e/o nomina di Consulente Tecnico di Parte o altra figura tecnica in corso di causa.**

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la Provincia nella lettera di invito, può richiedere ai Professionisti preventivi già comprensivi dell'onere dovuto per la domiciliazione. Nel caso di contenziosi in cui sorga l'esigenza di nomina di consulenti di Parte, qualora l'Amministrazione non disponga di dipendenti tecnici qualificati in grado di assumere l'incarico, procederà alla individuazione di un incaricato esterno; il Professionista Legale potrà proporre, in relazione alla natura della controversia, tecnici di propria fiducia da sottoporre alla scelta dell'amministrazione.

## **8 – Liquidazioni.**

La Provincia provvederà a corrispondere il corrispettivo pattuito quale fondo spese iniziale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione per accettazione della lettera di invio dell'atto di affidamento dell'incarico libero professionale previa trasmissione di regolare fattura elettronica.

La liquidazione della parcella dovrà avvenire, a conclusione del singolo grado di giudizio, di norma nel termine di giorni 30 decorrenti dall'invio della fattura elettronica, secondo le modalità di legge. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il Professionista di inviare telematicamente notula pro-forma all'Ufficio Avvocatura Unico che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'affidamento dell'incarico libero professionale.

E', altresì, obbligo preliminare del Professionista incaricato fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione. Per i giudizi amministrativi, il saldo della parcella sarà liquidata solo all'esito del giudizio di merito, con esclusione di corrispettivi pattuiti limitatamente alla fase cautelare. Unitamente alla parcella, dovrà essere inoltrato all'Ente copia o originale del fascicolo processuale di Parte.

## **9- Cancellazione dall'elenco.**

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti o delle associazioni di professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco o per i quali sia sopravvenuta una tra le situazioni sopra descritte;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati a seguito di diffida scritta;
- abbiano, senza giustificato motivo, omesso di presentare il preventivo a seguito di n. 3 richieste dell'Ente;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

## **10 – Pubblicità.**

L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori della Provincia è pubblico e reso noto sul sito web della Provincia di Modena;

Gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dalla Legge vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Al fine di assicurare la massima diffusione dell'Avviso pubblico di costituzione dell'Elenco dei Legali esterni, la Provincia attua le più opportune forme di pubblicità. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

## **11- Privacy.**

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, si informa che:

-il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale.

-il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; (art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679)

-i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico; (art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679)

-il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, l'integrazione, la correzione dei propri dati ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento UE n. 2016/679;

-l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell'ambito dell'elenco di cui al punto 2). (art. 7 del Regolamento UE n. 2016/679)

## **12 - Norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.